

I sei scatti del TFS

anche per i poliziotti

Importante sentenza del Consiglio di Stato riconosce anche ai dipendenti della Polizia il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dal D.L. n. 387/1987.

di Floro Bisello, avvocato

L'articolo 6-bis del D.L. n. 387/1987, riconosce al personale delle Forze di Polizia il diritto all'incremento, al momento della cessazione del rapporto, di sei scatti stipendiali che devono essere inclusi nel calcolo del Trattamento di Fine Servizio (TFS). Il beneficio dei sei scatti appare applicabile altresì anche al personale delle FF.AA. e, in generale, al personale militare in virtù di quanto previsto dall'art. 1911 del Codice dell'Ordinamento Militare (che espressamente richiama il predetto art. 6-bis), nonché dall'art. 1863 (rubricato "Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici"), il quale a sua volta rinvia all'art. 4 del D.lgs. n. 165/1997 (rubricato "Maggiorazione della Base pensionabile"), che a sua volta richiama l'art. 21 della Legge n. 232/1990, che ha modificato da ultimo il suindicato articolo 6-bis del

D.L. n. 387/1987. Tuttavia l'Inps, in alcuni casi, non riconosce il beneficio dei sei scatti nonostante la normativa di riferimento lasci adito a ben pochi dubbi. Precisamente, l'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, modificato dalla Legge 232/1990, art. 21 comma 1, dispone che:

"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qua-lifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione

dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e 35 anni di

servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.

Il comma 3 dell’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, a sua volta dispone: “Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D. L. 21 settembre 1987 n. 387 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472”. Pertanto, le disposizioni di riferimento prevedono chiaramente che i sei scatti stipendiali debbano essere computati ai fini del calcolo del TFS quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per le seguenti cause:

- per il raggiungimento del limite di età;
- per la permanente inabilità al servizio;
- per decesso;
- a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.

Purtroppo l’Inps, in virtù di un’accurata e consolidata prassi, illegittimamente non include i sei scatti nel calcolo del TFS per il personale cessato a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile; condotta che deter-

mina un rilevantissimo danno economico per il personale in quiescenza.

La questione è già stata trattata dal Giudice Amministrativo. Infatti, il Consiglio di Stato, con una importantissima sentenza, la n. 1231 del 2019, ha formalmente riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, anche per coloro che siano cessati dal servizio a domanda, con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

In tale pronuncia, è anche stato chiarito che il computo dei sei scatti ai fini del TFS debba avvenire anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti previsti dalla norma, in quanto: *«l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti.*

Altresì, si deve considerare l’applicabilità dell’art. 54 del DPR n. 1092/73 anche alla Polizia di Stato, per cui devono essere conteggiati anche tutti gli arretrati dal 1 gennaio 2022. Tutto ciò premesso, è in diritto per il personale in quiescenza della Polizia di Stato, ricorrendo le cause su indicate (raggiungimento del limite di età; la permanente inabilità al servizio; decesso; a domanda, qualora al momento della cessazione siano stati compiuti almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile.), chiedere all’INPS l’applicazione retroattiva dei “sei scatti di stipendio” calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresi le retribuzioni individuale di anzianità e i benefici stipendiali accessori».